



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581 - Fax 0696158485

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n.134 del 26 maggio 2020

Riapertura mercato settimanale del giovedì dal giorno 28 maggio 2020.

Considerato che il mercato che si svolge in Via S. Biagio - Via A. Moro - Via G. Pastore – Via del Cameliato, risulta istituito come mercato settimanale per la giornata del giovedì;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 : "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che all'art. 1, c. 2 prevede che: " Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che, all'art. 1, c. 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che prevede la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (art. 1, c.1, lett. z) fino al 3 maggio 2020 (art. 8, c.1).

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che recita "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;" (art. 1, c. 1, lett. d), fino al 17 maggio 2020 (art. 10, c.1).

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede che "8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (...)" e che "9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che recita al punto "1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi); c. << omissis>>. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza."

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il relativo Allegato 17: “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 prot. 20/81/CR01/COV19”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Considerato che è necessario garantire il pieno rispetto dei contenuti delle sopra citate Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020, e integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020;

Considerato che è necessario evitare l'assembramento di persone nelle aree che ospitano il mercato, assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurare il rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive indicati nell'**Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042**;

Ritenuto, pertanto, stabilire la riapertura del mercato settimanale del giovedì dal giorno **28 maggio 2020**, con le prescrizioni riportate nella presente ordinanza.

ORDINA

la riapertura del mercato settimanale nella giornata di giovedì **dal 28 maggio 2020** nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- mantenimento della **distanza di un metro** fra le persone presenti all'interno dell'area con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti “usa e getta”;
- per l'accesso al mercato di via San Biagio è istituita un'unica **corsia a senso unico** dal lato di via Lata (cimitero) a scendere verso via Aldo Moro, per l'uscita;
- l'accesso all'area mercato sarà contingentato in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente nonché le seguenti prescrizioni:

- ✓ garantire l'uso costante di idonei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e dovrà altresì mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani, la mancanza di tali dispositivi comporterà l'esclusione dell'operatore dal mercato;
- ✓ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- ✓ sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
- ✓ dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
- ✓ gli operatori dovranno rispettare rigorosamente l'occupazione dell'area data in concessione;
- ✓ è fatto divieto far misurare la merce in vendita per il settore abbigliamento e calzature;
- ✓ gli operatori del mercato dell'usato dovranno provvedere all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, certificando la sanificazione della stessa merce nonché dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;

- ✓ in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti “usa e getta” da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- ✓ dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione, per questo spazio (*tra un banco e l'altro*) dovrà essere garantita **la distanza minima di un metro**;
- ✓ l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi potrà avvenire previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
- ✓ l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà regolamentato da apposito personale della protezione civile e/o Polizia Locale;
- ✓ la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita.

INVITA

gli operatori mercatali assegnatari degli spazi del mercato settimanale del giovedì ad attenersi alla presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica ai suddetti operatori;
- che sia trasmessa al Commissariato di P.S. di Velletri, alla Prefettura di Roma, alla Stazione C.C. di Velletri, alla Compagnia della G. di F. di Velletri, al Comando di Polizia Locale di Velletri e alle Associazioni di categoria, nonché alla Velletri Servizi S.p.A. e alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
- gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71.


 Il Sindaco
 Orlando Pocci